



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice di Pace di Torino, Dott. Luca Boretti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 27824/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi;

TRA

██ nato in ██████████, il
██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Monopoli, domicilio digitale eletto
██

RICORRENTE

CONTRO

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (P.IVA 05634190010), con sede in Torino, corso
Massimo d'Azeglio n. 33/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall'Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████, domicili digitali eletti
██

RESISTENTE

Oggetto: restituzione somme in conseguenza di estinzione anticipata contratto di finanziamento
con cessione di quote della retribuzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente:

*Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
ed in accoglimento di tutto quanto esposto in atti, così giudicare:*

*- accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, il diritto del sig. ██████████ alla
ripetizione della complessiva somma di € 7.193,34 o alla diversa somma che dovesse essere
ritenuta di giustizia e, per l'effetto:*



- condannare Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma suindicata, oltre interessi legali dal sorgere del credito ed interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria;
- condannare Santander Consumer Bank S.p.A., in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatorio, al pagamento in favore del ricorrente di una somma, equitativamente determinata, in misura pari alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 12 – bis, co. 3, D.lgs 28/2010, attualmente in vigore
- condannare Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- con vittoria di competenze e spese di lite, ivi comprese le spese e competenze di mediazione, oltre oneri di legge, ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Parte resistente:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

Rigettare il ricorso e accertare che Santander Consumer Bank S.p.A. nulla deve al ricorrente a nessun titolo;

Accertare i rimborsi già effettuati da Santander Consumer Bank S.p.A.;

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi in cui si ritenessero dovuti ulteriori rimborsi, quantificarli secondo il criterio c.d. della curva degli interessi

IN VIA ISTRUTTORIA:

Con riserva di altro dedurre e/o produrre documenti nel prosieguo;

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese;- nella denegata ipotesi in cui Santander venisse condannata al rimborso degli oneri e degli interessi secondo il criterio lineare, il Giudice compensi le spese di lite ai sensi dell'art. 92, c. 2, data l'assoluta novità della materia e il contrasto giurisprudenziale in merito alla normativa applicabile.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE



1. Con ricorso depositato il 18.11.2024 **Se** [REDACTED] ha convenuto in giudizio Santander Consumer Bank S.p.a., allegando quanto segue:

- di aver stipulato con la detta Banca quattro contratti di prestito/delegazione di pagamento, nn. 97631 (ex 430515), 123868 (ex 477747), 163241(ex 541643), 20001091, rispettivamente in data 19 settembre 2011, 07 maggio 2013, 22 aprile 2015 e 04 gennaio 2016 e, rispettivamente, per un importo complessivo di € 30.720,00 (con commissioni mandataria per € 1.075,20, provvigioni intermediario per € 2.113,54, Imposte e tasse per € 59,78, spese istruttoria per €300,00, premio polizza per € 852,64), € 7.500,00 (con commissioni mandataria per € 150,00, commissioni gestione per € 150,00, provvigioni intermediario per € 525,00, imposte e tasse per € 16,01, premio polizza vita per €32,62, premio polizza occupazione per €265,62), €18.000,00 (con commissioni perfezionamento finanziamento per € 360,00, commissioni mandataria per € 360,00, provvigioni intermediario per € 1.170,00, imposte e tasse per € 31,16) ed €32.400,00 (con commissioni istruttoria per € 300,00, provvigioni intermediario per € 2.138,40, imposte e tasse per € 56,61);
- che tutti i finanziamenti sono stati estinti anticipatamente;
- che in particolare il contratto n. 97631 (ex 430515) veniva estinto nel gennaio 2016, in corrispondenza della rata n. 52, il contratto n. 123868 (ex 477747) nell'aprile 2015, in corrispondenza della rata n. 23, il contratto n. 163241 (ex 541643) nell'aprile 2015, in corrispondenza della rata n. 49, ed il contratto n. 20001091 nel febbraio 2015, in corrispondenza della rata n. 49;
- che la Banca si rendeva inadempiente in quanto non rimborsava tutti gli interessi e gli oneri dovuti;
- che parte ricorrente ha, infatti, il diritto di ripetere tutti i costi del finanziamento senza distinzione tra costi "*up front*" e costi "*recurring*", in forza della corretta applicazione dell'art. 125 sexies TUB, alla luce della sentenza C-383/18 (cd. sentenza Lexitor), emessa dalla Corte di Giustizia Europea, e con applicazione, quale metodo di calcolo, del c.d. "*pro rata temporis*", anche con riferimento agli interessi;
- che, del dettaglio, la convenuta era debitrice della somma di € 3.838,75 con riferimento al contratto n. 97631, di € 818,03 per il contratto n. 123868, di € 2.036,22 per il contratto n. 163141 e di € 1.442,72 per il contratto n. 20001091, per un totale di € 7.193,34 in linea capitale.



2. Con comparsa di costituzione e risposta del 14/07/2025 si è costituita in giudizio Santander Consumer Bank S.p.A., la quale, contestata la domanda avversaria, deduce in sintesi quanto segue:

- che con riferimento a tutti i contratti la Banca provvedeva ad effettuare i conteggi estintivi sulla base delle specifiche pattuizioni contrattuali;
- che, dunque, nulla era più dovuto al cliente;
- che ai sensi dell'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950, non oggetto della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità solo dell'art. 11 octies comma 2 del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni nella Legge 106/2021, sussiste la distinzione tra costi "*up front*" e costi "*recurring*", con la conseguenza che solo i secondi possono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata;
- che in ogni caso i principi della cd. sentenza Lexitor, sono stati superati dalla più recente pronuncia della CGUE del 09.02.2023 nella causa C-555/21, avente ad oggetto il rimborso anticipato dei costi con riferimento al prestito immobiliare;
- che contestualmente alla sottoscrizione dei contratti il ricorrente aveva ricevuto il piano di ammortamento ove erano dedotti gli interessi corrispettivi dovuti nonché il Modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che in maniera chiara e trasparente indicava per l'ipotesi di estinzione anticipata quali costi sarebbero stati proporzionalmente rimborsati e quali no;
- che in ogni caso ogni rimborso andava calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, conforme ai principi contabili internazionali IFRS-IAS, previsti dalla normativa ex D.Lgs. 38/2005, oltre che ai criteri adottati per il piano di ammortamento;
- che, infatti, le parti avevano pattuito un piano di ammortamento "*alla francese*", caratterizzato da rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescenti;
- che, prevedendo i finanziamenti un piano di ammortamento alla francese, il rimborso degli interessi sulla rate scadenti successivamente all'estinzione anticipata dell'obbligazione, non può essere calcolato secondo il criterio del "*pro rata temporis*", incompatibile con le pattuizioni contrattuali.

Parte resistente, dunque, contesta ogni debenza ed evidenza che i contratti di finanziamento in esame sono conformi alla normativa in vigore al momento della sua stipulazione, soddisfacendo l'esigenza di trasparenza per avere dettagliatamente definito ogni singola voce di costo dell'operazione.

3. La causa, di natura documentale, non ha necessitato di istruttoria.



4. All'udienza del 12.06.2026, trattata con modalità cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni, insistendo come nei rispettivi atti introduttivi.

Sui fatti di causa e sui motivi di contrasto

5. Va rilevato che tra le parti non vi è contestazione in ordine alla stipulazione del contratto di finanziamento da parte del ricorrente, che ha agito nella qualità di consumatore, con cessione di quota della retribuzione ed estinzione anticipata del finanziamento medesimo, rimanendo in contestazione l'obbligo di restituire le somme richieste in conseguenza della detta estinzione anticipata. In particolare, il contrasto riguarda:
- a) quali costi debbano essere rimborsati, se tutti i costi, come sostenuto dalla ricorrente, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali contenenti l'esclusione dal diritto di rimborso degli oneri c.d. "*up front*", o solamente i costi "*recurring*", come invece argomentato da parte resistente;
 - b) quale sia il criterio di calcolo da adottare, se il cd. "*pro rata temporis*" o quello che tenga conto della "*curva degli interessi*";
 - c) se il criterio del "*pro rata temporis*" debba essere applicato anche con riferimento agli interessi alla luce del piano di ammortamento alla francese concordato dalle parti.

Sono invece pacifici gli elementi essenziali dei rapporti contrattuali, che, per quanto rilevante ai fini della decisione, possono essere così riassunti:

Contratto n. 97631

- Spese di istruttoria: € 300,00;
- Commissioni mandataria: € 1.075,20;
- Provvigioni di intermediazione: € 2.113,54;
- Premio polizza rischio vita: € 307,24;
- Premio polizza rischio perdita occupazione: € 852,64;
- Interessi: € 6.804,73;
- Rate totali: 120;
- Estinzione in corrispondenza della rata n. 52;
- Interessi abbuonati in sede di conteggio estintivo: € 3.856,01;
- Costi già abbuonati dalla Banca: € 326,75.

Contratto n. 123868

- Commissioni perfezionamento finanziamento: € 150,00;
- Commissioni di gestione finanziamento: € 150,00;
- Provvigioni di intermediazione: € 525,00;
- Premio polizza rischio perdita occupazione: € 265,62;



- Interessi: € 1.096,12;
- Rate totali: 60;
- Estinzione in corrispondenza della rata n. 23;
- Interessi abbuonati in sede di conteggio estintivo: € 437,96;
- Costi già abbuonati dalla Banca: € 92,50.

Contratto n. 163241

- Commissioni perfezionamento finanziamento: € 360,00;
- Commissioni di gestione finanziamento: € 360,00;
- Provvigioni di intermediazione: € 1.170,00;
- Interessi: € 5.536,69;
- Rate totali: 120;
- Estinzione in corrispondenza della rata n. 49;
- Interessi abbuonati in sede di conteggio estintivo: € 2.144,90;
- Costi già abbuonati dalla Banca: € 213,00.

Contratto n. 20001091

- Commissioni di istruttoria: € 300,00;
- Provvigioni di intermediazione: € 2.138,40;
- Rate totali: 120;
- Estinzione in corrispondenza della rata n. 49;
- Costi già abbuonati dalla Banca: € 942,38.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

6. Ai fini della decisione è doverosa una chiara ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia.
7. La Direttiva n. 48/2008 prevede che il consumatore abbia il diritto di estinguere il contratto in qualsiasi momento, adempiendo in tutto o in parte al proprio obbligo restitutorio, ottenendo una riduzione del costo totale del credito.

Il legislatore italiano ha recepito tale Direttiva mediante il D. Lgs. n. 141/2010, introducendo all'interno del TUB l'art. 125 sexies.

Secondo l'interpretazione originariamente fornita dalla Banca d'Italia *“solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese di istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del “non*



riscosso per riscosso”) e gli oneri ~~la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il~~ decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”.

Di tenore differente è stata invece la decisione della Corte di Giustizia Europea C-383/18, c.d. “sentenza Lexitor”, che ha stabilito che *“l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*. La CGUE, in particolare, ha sostenuto che l’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48 va letto alla luce del considerando 39 di quest’ultima, il quale prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di *“costo totale del credito”*, l’articolo 3, lettera g), di detta Direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili senza riferirsi ad alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione.

Costituendo l’art. 125 sexies TUB la trasposizione nell’ordinamento interno dell’art. 16 della Direttiva 2008/48, lo stesso deve essere interpretato in modo conforme alla medesima Direttiva, così come chiarita dalla citata sentenza della CGUE.

Va rammentato che la sentenza Lexitor, al pari di ogni sentenza interpretativa della CGUE, ha valore vincolante e retroattivo.

8. L’obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell’obbligo degli stati membri di *“adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione”* (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest’obbligo sono *“tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell’ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell’applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l’attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato”* (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, e molte altre conformi). Resta fermo che l’obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al



punto di imporre un'interpretazione *contra legem* (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10).

La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione *“ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”* (Tribunale di Torino 1434/2020).

Come correttamente rimarcato dalla Corte di Cassazione, peraltro, nel caso di caso di specie, *“non si trattava di indagare se la Direttiva 48/2008 fosse o meno self-executing e avesse o meno efficacia diretta, verticale trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n. 141/2010, che aveva introdotto l'art. 125 sexies TUB, che riproduceva in modo quasi identico la formulazione dell'art. 16 della Direttiva, per cui si trattava di interpretare una norma di diritto interno in modo conforme alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE Lexitor. E se è vero che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione contra legem, tuttavia ciò non accadeva nel presente caso, considerata la suddetta formulazione quasi identica delle norme”* (Cass. n. 13328 dell'08.05.2026).

Nessun dubbio anche sul fatto che le sentenze della Corte di Giustizia, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, abbiano effetto retroattivo: *“La Corte di giustizia UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti”* (Cass., 8 febbraio 2016, n.2468).

Sul punto va condiviso anche il ragionamento della Suprema Corte che ha precisato come detta efficacia retroattiva non leda la certezza del diritto e il legittimo affidamento della banca professionista di fronte ad una interpretazione costante e decennale dell'art. 125 sexies (con conseguente obbligo della stessa di sostenere oneri di rimborso che erano stati imprevedibili). Infatti, il potere di limitare nel tempo l'efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale spetta, dunque, la valutazione e il bilanciamento degli interessi in



gioco, decidendo “eccezionalmente di limitare *lex nunc* gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede” (Cass. n. 22577/2012).

9. A seguito della pubblicazione della sentenza Lexitor, il legislatore italiano, sulla scorta delle criticità sollevate nel contesto nazionale e per esigenze di chiarezza, ha riformulato l’art. 125 sexies TUB, introducendo l’art. 11 octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021. Il nuovo art. 125 sexies TUB prevedeva la rimborsabilità del costo totale del credito, escluse le imposte, in proporzione alla vita residua del contratto, secondo i principi definiti dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza c.d. Lexitor, ma, con norma transitoria, aveva stabilito che ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge in parola dovesse applicarsi il regime normativo precedente secondo le Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza di Banca d’Italia, le quali prevedevano, al contrario, la non ripetibilità dei costi *up front*.

L’interpretazione della Banca d’Italia si fondava sul fatto che oneri e costi consistono nel riaddebito al consumatore di una spesa fatta dal finanziatore per suo conto o nella remunerazione di un’attività propria del finanziatore e maturano con il compimento della prestazione remunerata sia essa funzionale alla conclusione del contratto (istruttoria, mediazione creditizia, ecc.) o alla sua esecuzione (elaborazioni e comunicazioni in corso di contratto, prestazione della copertura assicurativa, ecc.).

Secondo questa sistemazione, il diritto alla riduzione riguarda solo gli oneri che dipendono dall’esecuzione del contratto e solo per la parte in cui la prestazione remunerata non ha avuto luogo in conseguenza dell’estinzione anticipata. Per contro gli oneri di accesso al contratto, remunerando un’attività già compiuta, non potrebbero mai essere rimborsati.

10. La Corte Costituzionale, a seguito della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 octies co. 2 D.L. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost. sollevata dal Tribunale di Torino, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11 octies co. 2 D.L. 73/2021, chiarendo che i principi stabiliti dalla CGUE nella sentenza Lexitor devono essere applicati a tutti i contratti, anche antecedenti al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB.

A ciò va aggiunto che l’art. 11 octies comma 2, come riformato dal D.L. n. 104/2023 convertito con Legge n. 169/2023, richiama letteralmente il rispetto del diritto dell’Unione Europea e delle pronunce della Corte di Giustizia Europea, con la chiara conseguenza che ai contratti sottoscritti prima del 25.07.2021 si applica il previgente art. 125 sexies TUB, secondo i principi stabiliti nella sentenza c.d. Lexitor.



11. L'irripetibilità dei costi *up front*, sebbene possa avere una razionalità economica, non costituisce, dunque, la razionalità giuridica sottesa alla Direttiva 2008/48/CE espressa nella sentenza Lexitor.

Per la CGUE, infatti, la divisione dei costi in due categorie, ripetibili ed irripetibili, rappresenta una minaccia all'effettività del diritto del consumatore all'estinzione anticipata del contratto; tale diritto deve invece essere incondizionato, esercitabile *"in ogni momento"*, e non è sufficiente per la sua tutela l'affidamento ai semplici doveri di trasparenza e correttezza, essendo necessaria una *"protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri"* (Corte Cost. n. 263/2022): l'obiettivo della Dir. 2008/48 consiste nel *"garantire un'elevata protezione del consumatore"*, in base all'assunto che *"il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione"* (CGUE C-377/14 del 21.04.2016).

A tal proposito va osservato che le disposizioni di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui all'art. 6 bis del D.P.R. 180/1950 sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies comma 2 D.L. 73/2021, colpite nel 2022 dalla dichiarazione d'incostituzionalità. Da ciò deriva che non possono trovare applicazione, neppure come fonte ad efficacia subprimaria, in quanto incompatibili con la norma primaria che oggi può accogliere solo il contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor (tra le tante, Tribunale di Torino del 07.01.2026).

12. Non rileva neppure per la presente decisione che la Direttiva 2008/48/CE sia stata abrogata dalla successiva Direttiva 18 ottobre 2023 n. 2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto, l'art. 47, paragrafo 1, di tale ultimo provvedimento, stabilisce che *"la direttiva 2008/48/CE continua ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine"*.

La norma di cui all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE ha trovato, anzi, nuova formulazione nell'art. 29, paragrafo 1, della Direttiva 2023/2225/UE, il quale, disponendo che *"Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato"*, che *"In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto"* e che quindi *"Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore"*, non opera alcuna distinzione tra costi c.d. *up front* e costi c.d. *recurring*, manifestando un chiaro intento del legislatore europeo di recepire gli orientamenti



giurisprudenziali favorevoli al consumatore e, in particolare, l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE del citato art. 16 Direttiva 2008/48/CE.

13. I principi derivanti dalla “sentenza Lexitor” non vengono superati neanche dalla più recente sentenza C-555/21, pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui *in caso di rimborso anticipato del prestito, il consumatore ha diritto alla riduzione residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up-front)*”.

Detta pronuncia è irrilevante nel caso in esame, in quanto è relativa all'interpretazione dell'art. 25, par. 1 della Direttiva 2014/17 sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (contrariamente al caso di specie). Essa ha comunque espressamente ribadito i principi precedentemente dettati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza c.d. Lexitor, affermando le differenti finalità perseguite dagli artt. 16 Direttiva 2008/48 e 25 Direttiva 2014/17. La sentenza C-555 ha precisato, infatti, che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi dedotti dalla “Lexitor”.

Va tenuto a mente che nel caso specifico, il giudice remittente austriaco aveva interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che *“in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»”* (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con *“l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”*, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza Lexitor, *“nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore”* (punto 13).

Tuttavia, osservava il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché *“i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio*



menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca" (punto 18) e "riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto" (punto 19).

Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che "la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte" (punto 27). Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che "è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (punto 28). Sul punto si condivide l'orientamento del Tribunale di Torino, secondo cui se è vero che "la sentenza non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano "un approccio differenziato", non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo "margine di manovra" (cfr. Tribunale di Torino, n. 556/2024).

Ed ancora: "la direttiva in questione ha inteso dettare regole differenziate, in ragione della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (si vedano i considerando, in particolare il n. 22) e nella sua motivazione la Corte di Giustizia ha preso espressamente in considerazione la sentenza Lexitor senza porsi in motivato dissenso con la



stessa, richiamando la motivazione del giudice remittente che aveva a sua volta rimarcato la diversità dei contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che quest'ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto, quali le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca. Al caso oggetto di causa, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina unionale speciale dettata per il credito immobiliare” (Tribunale Udine n. 539 del 13.06.2023).

14. Di recente anche la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 25977 del 06.09.2023 e n. 1976 del 07.05.2024 ha avuto occasione di pronunciarsi in materia, confermando la piena applicabilità della sentenza CGUE Lexitor ai contratti di credito al consumo, quali quelli aventi ad oggetto la cessione del quinto della pensione o dello stipendio (D.P.R. 180/50), sia sulla base della normativa eurounitaria (le Direttive 87/102/CEE e 90/88, sostituite dalla Direttiva 48/2008) sia in forza della normativa interna (dapprima l'art. 125 TUB nel testo vigente prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies TUB e poi, dall'ultimo articolo citato, in vigore dal 2010).

In particolare, la Cassazione afferma che:

- tanto la legislazione europea quanto quella interna prevedevano il rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato già prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies TUB (Cass. n. 25977/2023);
- l'art. 16 della Direttiva 48/2008, che ha sostituito, abrogandolo, l'art. 8 della Direttiva 102/1987, non ha introdotto ex novo il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ma lo ha “concretizzato”, trasformando l’*“equa riduzione”* della previgente disciplina in “*riduzione del costo totale del credito*”;
- in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad applicare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo;
- il giudice del caso de quo, dunque, ha il potere-dovere di rilevare, anche *ex officio*, la nullità delle clausole negoziali che escludono il rimborso di alcune voci di costo (gli asseriti costi *up front*) poiché tale clausola determina uno squilibrio del sinallagma contrattuale in danno del consumatore.



Alla predetta pronuncia sono seguite altre ordinanze n. 14836 del 28.05.2024, n. 9207 dell'11.04.2026 e n. 13328 dell'08.05.2026, le quali, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa intervenuta in materia, hanno ribadito il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla riduzione del costo complessivo del credito indipendentemente dalla distinzione tra spese *up front* e *recurring* in quanto, *“il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché (la distinzione tra oneri rimborsabili e non) confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che comprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.*

Sulla rimborsabilità di tutti i costi

15. Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che il cliente, in caso di estinzione anticipata, abbia il diritto di rimborso di tutti i costi del credito, anche per i contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB, senza distinzione tra costi *up front* e *recurring*, ritenendosi nulle le clausole contrattuali che escludono la ripetibilità dei primi (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale di Torino n. 3323/2023; Tribunale di Torino n. 3315/2023; Tribunale di Torino n. 4009/2024).

Qualsiasi clausola del contratto di finanziamento, secondo la quale gli oneri *up front* non sono rimborsabili, è, dunque, influente, perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore (interna, come derivante dall'interpretazione della Corte di Giustizia) sono irrinunciabili.

Tale conclusione si ricava in via generale dalla prevalenza del diritto comunitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della Direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, inoltre, l'art. 143 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB.



Neppure si può argomentare che i contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione restino esclusi dall'ambito applicativo della Direttiva 2008/48/CE, in quanto rientranti nelle esenzioni previste dall'art. 2, par. 2, lett. I).

Come di recente rilevato dalla Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 1025 del 20.11.2025, *“la cessione del quinto, infatti, si sostanzia, a seconda della fattispecie concreta, in una cessione parziale di crediti futuri a scopo di adempimento (art. 1198 c.c.) o in un mandato irrevocabile in rem propriam all'incasso, con funzione solutoria e di garanzia impropria, cioè di rafforzamento del credito. Ne consegue che la clausola non attribuisce specialità genetica all'operazione di credito e non ne esclude l'assoggettamento alla disciplina del credito al consumo, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, non determinando ex se il prodursi di alcuno dei caratteri escludenti all'operazione finanziaria cui accede, tale figura essendo disciplinata – al più – da normativa speciale meramente procedurale (cfr. D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), priva di qualunque componente agevolativa o finalità sociale. Ne consegue che la cessione del quinto rientra pienamente nella nozione di “contratto di credito ai consumatori” di cui all'art. 3 della direttiva e non è soggetta ad alcuna delle eccezioni dell'art. 2, par. 2, lett. c) e che, pertanto, la disciplina dell'art. 16 come interpretata sulla base dei canoni affermati dalla CGUE nella sentenza Lexitor si applica integralmente”*.

Sui costi di intermediazione e di assicurazione

16. Va altresì precisato che tra i costi rimborsabili devono essere annoverati anche quelli di “intermediazione” e per il pagamento di premi assicurativi.

La definizione di *“costo totale del credito”* comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel *“costo totale del credito”* è sufficiente che il finanziatore ne abbia conoscenza, tanto che poi ribalta la prestazione chiesta dal terzo sul cliente.

In secondo luogo, non vi è motivo per distinguere la provvigione pagata al mediatore creditizio dagli altri costi gestionali del finanziatore, visto che l'attività svolta (acquisizione dei contratti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti) è una fase ineliminabile della concessione del credito. E', dunque, una valutazione imprenditoriale scegliere se gestire tale fase di promozione dei contratti utilizzando il lavoro del proprio personale di filiale oppure esternalizzare, utilizzando l'opera di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati.

La pretesa della commissione d'intermediazione non è perciò illegittima, ma non può avere altro effetto se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato



sull'intera durata del contratto con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate nel caso di estinzione anticipata.

Tale conclusione – conforme ai principi contenuti nel nuovo art. 125 sexies comma 3 TUB. (non applicabile *ratione temporis*) – è coerente con il collegamento negoziale che sussiste tra il rapporto di finanziamento ed il contratto mediazione creditizia, che, al pari di quanto avviene anche con il contratto di assicurazione, si presenta quale accessorio.

Alla luce di tale collegamento, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere direttamente dal finanziatore la restituzione di tutti gli oneri e accessori proporzionalmente non dovuti, ivi compresi quelli inerenti l'intermediazione (o l'assicurazione), residuando all'istituto di credito solo il diritto di regresso nei confronti intermediario o dell'assicuratore (tra le altre, *mutatis mutandis*, Tribunale Monza, 04.01.2023, n. 20 e Tribunale Ferrara, 02.02.2023, n. 81).

Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il *solvens* e l'*accipiens*, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801 e 30.09.2022, n. 8552). Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (*ex multis*, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

Posto l'indebito da ripetere, l'*accipiens*, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio coordinamento ABF, n. 6816/2018).

Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto



alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi, separatamente, a versare a terzi quanto dovuto (sul tema si vedano anche, Tribunale Napoli, Sez. II, 24.05.2022, n. 5184 e 09.02.2021, n.1273).

Va anche tenuto a mente che, per consuetudine, la Banca provvede al pagamento in un'unica soluzione, all'inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo al finanziato un importo già decurtato degli stessi, per cui – come rimarcato anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13328 dell'08.05.2026 – *“l'onere degli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota di commissioni non goduta in caso di estinzione anticipata appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato delle intere commissioni effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. Sarà poi eventualmente il mutuante, su cui grava l'onere di rimborso al cliente, ad agire, ricorrendone i presupposti, nei confronti dell'intermediario”*.

Tale interpretazione è del tutto coerente con il paradigma del "costo totale del credito" così come definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), già richiamato.

Si consideri inoltre, che, su questa linea, il nuovo comma 3 dell'art. 125 sexies TUB (come modificato dall'art. 11 octies L. 106/2021, come a sua volta modificato dal D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) stabilisce che *“Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”*.

Si osserva, da ultimo che con ulteriore disposizione legislativa (disposta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212) è stato modificato il comma 1 ed è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 125-sexies: *“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore dal finanziatore. 1-bis. La riduzione del costo totale del credito è proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprende anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito, e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate*



direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito".

Dunque, per i contratti stipulati successivamente, non vi è dubbio circa la rimborsabilità anche delle *"spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo"*, tranne che nel caso in cui le spese siano state pagate direttamente al terzo.

Sulla nullità parziale dell'art. 11 condizioni generali e dell'art. 4 del SECCI

17. In applicazione delle norme e dei principi sopra richiamati, deve rilevarsi, nel caso di specie, la nullità della clausola di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di contratto, in combinato disposto con il punto *"4. Altri importanti aspetti legali"* del modulo SECCI, nella parte in cui, in caso di anticipata estinzione del finanziamento, esclude o limita la rimborsabilità delle commissioni *"up front"* per contrarietà a norme imperative e, in particolare, all'art. 125 sexies T.U.B. nel testo previgente alle indicate riforme e come interpretato in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza Lexitor.

L'art. 11 dei contratti in esame stabilisce espressamente che *"Il Cedente ha sempre facoltà di estinguere anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori"*.

I moduli SECCI allegati hanno contenuti differenti e, dunque, vanno esaminati singolarmente.

Contratto n. 97631:

I punti 3 e 4, letti in combinato tra loro, stabiliscono espressamente che, se il cliente rimborsa anticipatamente il finanziamento, i valori esatti di restituzione in suo favore sono così determinati: per gli interessi, le commissioni al finanziatore Santander, le commissioni Unifin e le provvigioni di intermediazione, *"esclusivamente secondo il principio del pro rata temporis, ossia in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"* nel rispetto dei limiti massimi rimborsabili pari al 100% per interessi e commissioni al finanziario, al 14,29% per le commissioni Unifin al 20% per le provvigioni di intermediazione; viene invece escluso alcun rimborso con riferimento alle spese di istruttoria, mentre per quanto concerne i premi assicurativi è stabilito che il ristoro avvenga *"secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la copertura"*.

Contratti nn. 123868 e 163241:



Il punto 4 stabilisce che *“il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”*, precisando che, quanto agli oneri, gli unici rimborsabili, sono le commissioni Unifin e spese di incasso quote, restando invece escluse dal ristoro le commissioni per il perfezionamento del contratto e le provvigioni di intermediazione, fermo anche in questo caso, con riferimento al solo contratto n. 123868, che i premi relativi alla polizza di assicurazione rischi sulla Vita e alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell'occupazione *“verranno rimborsati dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza”*.

Contratto n. 20001091:

Il punto 4 stabilisce, al pari degli altri contratti esaminati, che *“Il Cliente ha sempre la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, n tutto o in parte, avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

Poi però prosegue così: *“Il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo; gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso, il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturati in sede di conteggio di estinzione”*.

Quanto agli oneri, stabilisce espressamente che sono soggette a rimborso solo le spese di incasso quote, *“che verranno rimborsate pro rata temporis dividendo l'importo totale per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”*, mentre *“Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituite in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri alla sezione 3 del presente modulo ivi indicati di cui alle lett. a) Commissioni di istruttori; b) Provvigioni all'Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento”*.

E' evidente che l'esclusione o la limitazione della rimborsabilità dei costi per le commissioni di istruttoria, le commissioni di perfezionamento del contratto, le spese di incasso quote, i premi assicurativi e per le provvigioni dell'intermediario, previste, seppur con qualche



minima differenza tra loro da tutti i contratti oggetto di causa, si pongono in netto contrasto con i principi della CGUE.

Tali clausole, pertanto, vanno dichiarate parzialmente nulle per le ragioni già esposte, ma non solo.

Va rilevato infatti che dette disposizioni contrattuali, dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi, sono anche nulle ex art. 36 Cod. Cons. e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Cod. Cons., poiché determinanti a danno del consumatore un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata.

In tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, confermata dalla successiva ordinanza n. 14836 del 28.05.2024 e poi ancora dall'ordinanza n. 14528 del 30.05.2025 e quindi dalla n. 13328 dell'08.05.2026, che ha fatto propri i principi della CGUE secondo cui *“l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca; inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*.

Sul criterio di calcolo per il rimborso degli oneri contrattuali

18. Quanto al criterio di calcolo per la quantificazione dei costi da restituire in conseguenza dell'estinzione anticipata, è doveroso ricordare che il nuovo comma 2 dell'art. 125 sexies TUB dispone che *“I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

La norma in questione si applica però solo ai contratti successivi al 25.07.2021.

Ciò detto, va rilevato che la sentenza Lexitor non pone alcuna indicazione espressa di utilizzo del metodo *pro rata temporis*.

Essa fa esplicito riferimento solo ad un criterio “proporzionale”.

Tale è certamente il criterio del *pro rata temporis*, che è inequivocabilmente il metodo di calcolo più intuitivo, di estrema semplicità (si divide il costo delle commissioni per il numero



complessivo delle rate e si moltiplica per le rate residue), immediato e trasparente, che permette di conoscere, già al momento della stipula del finanziamento, l'importo che può essere oggetto di retrocessione.

Non paiono sussistere dubbi che detto criterio di conteggio debba essere preferito nel caso in cui il contratto non preveda una specifica e trasparente metodologia di calcolo delle somme da restituire al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento o nel caso di clausole dal contenuto ambiguo e poco chiaro; ciò anche in applicazione del principio secondo cui, nel dubbio, deve essere preferita l'interpretazione più favorevole al consumatore: *“in assenza di una previsione contrattuale - come nel caso in esame, in cui il contratto non contiene un'espressa indicazione - in applicazione degli artt. 35 co. 2 Cod. Cons. e 1370 c.c. (secondo cui, in caso di dubbio, le clausole si interpretano a favore del non predisponente), il criterio della curva degli interessi non risulta per il consumatore il più agevole da verificare, dovendosi dunque applicare a tutti i costi il metodo pro rata temporis”* (tra le tantissime, Tribunale di Torino, sentenza n. 3139/2025; Tribunale di Genova n. 1237/2025).

Ciò non toglie però che risponda al criterio di proporzionalità anche il metodo della *“curva degli interessi”*.

Esso è certamente meno favorevole per il consumatore, perché non esprime una proporzione costante, bensì una proporzione che è variabile in ragione del momento in cui avviene l'estinzione, ma è pur sempre proporzionale. Con detto criterio si deve applicare a tutti i costi la riduzione progressiva utilizzata per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione). Traducendo il concetto, in formula matematica, occorre dividere il totale degli interessi applicati al finanziamento per il totale degli interessi rimborsati in sede di estinzione anticipata e poi dividere il costo da rimborsare per il risultato della prima operazione.

Vi è l'ulteriore metodo del costo ammortizzato, che è un criterio contabile già noto nel diritto societario (cfr. art. 2426 Cod. Civ.).

Secondo i principi contabili internazionali IAS 39/IFRS 9 consiste nel *“valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di insolvenza”*, con la precisazione



che il tasso di interesse effettivo è *“il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria”*.

Il costo ammortizzato, previsto per la rilevazione in bilancio del valore attuale dei crediti dal codice (art. 2426 n. 8 Cod. Civ.) e dai principi contabili, usa quindi per l’attualizzazione dei costi *“il criterio dell’interesse effettivo”*, ossia del *“tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale”* e perciò in definitiva del TAEG.

Come emerge dal principio contabile citato, il criterio del costo ammortizzato prevede valutazioni contabili interne da parte del professionista (per esempio con riferimento all’impairment dell’attività finanziaria).

In assenza della pubblicità prima della conclusione del contratto di credito dei criteri e dei metodi di valutazione adottati, il criterio del costo ammortizzato non consente certamente al consumatore la chiara percezione né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata. Parimenti non lo consente il metodo della *“curva degli interessi”* o quantomeno non lo consente con la stessa semplicità ed immediatezza del *“pro rata temporis”*.

In astratto, dunque, va condiviso l’orientamento giurisprudenziale assunto anche dal Tribunale di Torino, secondo cui *“l’indicazione della Corte di Giustizia in ordine alla necessità di adottare criteri proporzionali di rimborso “non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”)”* (cfr. ex multis, Trib. Torino n. 5762/2024; n. 2111/2024; n. 7872/2023; n. 3226/2023)”, giungendo ad affermare *“la legittimità della previsione di criteri di rimborso proporzionali diversi dal metodo pro rata temporis”* (Tribunale di Torino, sentenza n. 985/2025; Tribunale di Torino, sentenza n. 5784/2024).

In concreto però *“in assenza di puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione, il criterio del costo ammortizzato e quello della curva degli interessi frustrano le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni e consentono al finanziatore di eludere le finalità specifiche dell’istituto dell’estinzione*



anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della già citata sentenza “Lexitor” (Cfr. Tribunale di Genova n. 1237 del 08.03.2025).

Dalle considerazioni esposte deriva *in primis* che deve attribuirsi rilevanza al criterio indicato dalle parti in contratto per il calcolo della riduzione e, in mancanza, stante l’inapplicabilità del nuovo art. 125 sexies TUB ai contratti conclusi prima del 25.7.2021 – è applicabile il criterio *pro-rata temporis*, maggiormente rispondente alle finalità della direttiva di tutela dei consumatori.

Nel caso di specie, tutti i contratti oggetto di causa fanno esplicito riferimento al criterio del *pro rata temporis* per i costi *recurring* per i quali era prevista una qualche forma di ristoro.

Non vi sono, dunque, motivi per discostarsi da tale metodo di conteggio anche per i costi *up front*, originariamente esclusi dalla restituzione.

E’ del tutto irrilevante, infatti, che tali costi siano rimborsabili non per effetto della originaria disciplina contrattuale, ma a seguito dell’intervenuta declaratoria di nullità delle clausole che ne escludevano la riduzione, posto che, eliminate tali clausole, i costi in esame restano soggetti alla disciplina pattizia (Corte di Appello di Torino, n. 137/2023).

Sul criterio di calcolo del rimborso degli interessi

19. Nel caso di specie, il metodo di calcolo del *pro rata temporis* va applicato anche agli interessi.

A tal proposito va rilevato che è pacifico che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento c.d. “alla francese” con interessi a scalare, decrescenti ed a rata fissa.

L’art. 11, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito “*in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri indicati al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”*”.

I contratti nn. 97631, 123868 e 163241 prevedevano anche per gli interessi l’espresso riferimento al criterio del *pro rata temporis*.

Sul punto è condiviso l’orientamento del Tribunale di Torino, che, esaminando la medesima disposizione contrattuale in un contenzioso speculare a quello oggetto del procedimento, ha rilevato che se la prima parte della clausola n. 4 potrebbe essere interpretata, lasciando spazio applicativo ad un modello di calcolo diverso dal *pro rata temporis*, la seconda parte, quella più esplicativa, afferma che la quota di interessi da restituire deve essere calcolata “*dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicando per il numero di rate residue*”. Trattasi, di tutta evidenza, del criterio del *pro rata temporis*, espressamente previsto dal contratto anche per la restituzione degli interessi, oltre che degli oneri.



Laddove l'interprete dovesse ravvisare ambiguità nella clausola, contrasto tra la prima e la seconda parte della stessa, ovvero contrasto con altre clausole contrattuali, essa va comunque interpretata nel senso prospettato dal ricorrente per i seguenti motivi:

- perché la seconda parte della disposizione è di univoca interpretazione, a differenza della prima, che pertanto va interpretata in forza del chiarimento contenuto nella seconda parte ex art. 1363 Cod. Civ.
- perché in caso di dubbio deve sempre essere accolta l'interpretazione *contra proferentem* (art. 1370 Cod. Civ.).

A tal proposito va rilevato che è pacifico che le parti avessero convenuto un piano di ammortamento c.d. "alla francese" con interessi a scalare, decrescenti ed a rata fissa ed è altrettanto innegabile che tale previsione potrebbe apparire in antinomia con la clausola n. 4 del SECCI che invece prevede per il caso di anticipata estinzione del finanziamento il rimborso al cliente, anche degli interessi, secondo il criterio proporzionale. Vien da sé, però, che nulla vietava alle parti di stabilire due metodologie di calcolo degli interessi differenti (come pare essere stato fatto).

Nessuna necessità logica implica che la disciplina dell'estinzione anticipata sia predisposta in termini identici a quella del rimborso a termine, costruito secondo la dinamica delle restituzioni rateali.

L'autonomia delle parti (nella fattispecie, del predisponente) ben può prevedere criteri differenti per il calcolo degli interessi. La stessa indicazione definitoria dell'ammortamento alla francese, contenuta nel modulo SECCI, mostra con evidenza che tale criterio è nella specie riferito alla sola ipotesi della restituzione in via rateale.

Le conclusioni non cambiano anche nell'ipotesi in cui invece si dovesse ritenere che il contratto contenga un errore nel punto in cui inserisce il criterio di calcolo proporzionale del rimborso, estendendolo agli interessi; ci si troverebbe di fronte, infatti, ad un contratto ambiguo, che andrebbe inevitabilmente interpretato in favore del consumatore ex art. 35 Cod. Cons.

Per quanto riguarda, invece, il contratto n. 20001091, il modulo SECCI, al punto 4, non prevede alcun criterio di calcolo: il primo capoverso riporta la stessa frase dell'art. 11 (*"avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*) ed il secondo indica genericamente che il Cliente deve rimborsare al Finanziatore, oltre al capitale residuo, *"gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato"*.

La clausola non è per nulla chiara e trasparente.



Non fa riferimento espresso al piano di ammortamento ed è ambigua perché mentre al primo capoverso dice genericamente che il consumatore ha diritto alla ripetizione degli interessi dovuti per la vita residua del contratto, ove il termine “dovuti” potrebbe far credere ad un riferimento, seppur implicito, al piano di ammortamento, al capoverso successivo parla invece di “*interessi maturati*”.

Come noto, però, il piano di ammortamento alla francese prevede il pagamento di una rata costante per tutta la durata del mutuo, all'interno della quale gli interessi dovuti non seguono esattamente l'andamento di quelli maturati in ogni singolo mese: ipotizzando una rata (R) e una quota capitale (C), la quota interessi che si paga in ogni rata è semplicemente ($I = R - C$), dove I non corrisponde all'interesse maturato in quel preciso momento, a differenza del piano di ammortamento all'italiana, caratterizzato da quote di capitale costanti, interessi variabili e decrescenti e, dunque, un reteo mensile decrescente. In esso, infatti, con il pagamento di ogni rata, anche gli interessi diminuiscono nel tempo, facendo calare l'importo totale della rata.

La mancata indicazione nella fattispecie di un chiaro metodo di calcolo deve inevitabilmente portare ad applicare il “*pro rata temporis*”, proporzionale, di immediata percezione e più favorevole al consumatore, parte debole contrattuale.

Applicazione al caso in esame

20. Applicando i principi di cui sopra al caso in esame emerge quanto segue:

Contratto n. 97631:

- Commissioni mandataria: € 1.075,20;
- Provvigioni intermediario: € 2.113,54;
- Spese di istruttoria: € 300,00;
- Premio polizza vita: € 307,24;
- Premio polizza rischio perdita occupazione: € 852,64;
- Interessi: € 6.804,73;

per un totale di € 11.453,35.

Il finanziamento prevedeva un piano di ammortamento distribuito su 120 rate ed è stato anticipatamente estinto alla rata n. 52 (ne residuavano dunque 68).

In ragione di ciò, considerato che il criterio *pro rata temporis* prevede che il costo totale del credito (spese) vada diviso per il numero di rate originariamente previsto e poi moltiplicato per il numero di rate residue all'estinzione, deriva che il ricorrente ha diritto ad un rimborso totale di € 6.490,23 (= € 11.453,35 / 120 x 68), da cui va detratto l'importo già rimborsato dalla resistente pari ad € 2.685,35.

Santander Consumer Bank S.p.a. è, pertanto, ancora debitrice di € 3.804,88, in linea capitale.



Contratto n. 123868:

- Commissioni perfezionamento contratto: € 150,00;
- Commissioni gestione contratto: € 150,00;
- Provvigioni intermediario: € 525,00;
- Premio polizza rischio perdita occupazione: € 265,62;
- Interessi: € 1.096,12;

per un totale di € 2.186,74.

Il finanziamento prevedeva un piano di ammortamento distribuito su 60 rate ed è stato anticipatamente estinto alla rata n. 23 (ne residuavano dunque 37).

In ragione di ciò, considerato che il criterio *pro rata temporis* prevede che il costo totale del credito (spese) vada diviso per il numero di rate originariamente previsto e poi moltiplicato per il numero di rate residue all'estinzione, deriva che il ricorrente ha diritto ad un rimborso totale di € 1.348,49 ($= € 2.186,74 / 60 \times 37$), da cui va detratto l'importo già rimborsato dalla resistente pari ad € 530,46.

Santander Consumer Bank S.p.a. è, pertanto, ancora debitrice di € 818,03, in linea capitale.

Contratto n. 163241

- Commissioni perfezionamento contratto: € 360,00;
- Commissioni gestione contratto: € 360,00;
- Provvigioni intermediario: € 1.170,00;
- Interessi: € 5.536,69;

per un totale di € 7.426,69.

Il finanziamento prevedeva un piano di ammortamento distribuito su 120 rate ed è stato anticipatamente estinto alla rata n. 49 (ne residuavano dunque 71).

In ragione di ciò, considerato che il criterio *pro rata temporis* prevede che il costo totale del credito (spese) vada diviso per il numero di rate originariamente previsto e poi moltiplicato per il numero di rate residue all'estinzione, deriva che il ricorrente ha diritto ad un rimborso totale di € 4.394,12 ($= € 7.426,69 / 120 \times 71$), da cui va detratto l'importo già rimborsato dalla resistente pari ad € 2.357,90.

Santander Consumer Bank S.p.a. è, pertanto, ancora debitrice di € 2.036,22, in linea capitale.

Contratto n. 20001091

- Commissioni di istruttoria: € 300,00;
- Provvigioni intermediario: € 2.138,40;

per un totale di € 2.438,40.



Il finanziamento prevedeva un piano di ammortamento distribuito su 120 rate ed è stato anticipatamente estinto alla rata n. 49 (ne residuavano dunque 71).

In ragione di ciò, considerato che il criterio *pro rata temporis* prevede che il costo totale del credito (spese) vada diviso per il numero di rate originariamente previsto e poi moltiplicato per il numero di rate residue all'estinzione, deriva che il ricorrente ha diritto ad un rimborso totale di € 1.442,72 (= € 2.438,40 / 120 x 71), da cui va detratto l'importo già rimborsato dalla resistente pari ad € 942,38.

Santander Consumer Bank S.p.a. è, pertanto, ancora debitrice di € 500,34, in linea capitale.

21. Complessivamente, dunque, il ricorrente ha diritto di ricevere dalla Banca convenuta la somma di 7.159,47.

La fattispecie in esame deve essere inquadrata nella disciplina dell'indebito oggettivo, per cui, in forza dell'art. 2033 Cod. Civ., competono all'attore gli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Tenuto conto che la convenuta ha redatto il conteggio estintivo sulla base delle condizioni contrattuali o comunque di quelle che riteneva essere tali, si deve escludere la presenza della mala fede.

Il debito, per conseguenza, produce interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, Cod. Civ., dalla messa in mora alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, Cod. Civ., dalla proposizione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo.

L'art. 1284, comma 4, Cod. Civ. ha, infatti, inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria, ma a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale.

Nella fattispecie parte ricorrente ha rimesso in atti il reclamo del 20.06.2024, rimasto privo di esito, da cui decorrono gli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 Cod. Civ.

Sulle spese legali

22. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza.

In via preliminare va precisato che vengono poste a carico della resistente anche quelle relative alla procedura di mediazione demandata dal giudice.

Sul piano sistematico, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ricondotto il procedimento di mediazione alla categoria degli atti necessari al processo, equiparando le relative spese a quelle processuali propriamente dette. Ne consegue che i costi causalmente connessi alla procedura di mediazione – sia essa obbligatoria per legge ovvero demandata dal giudice ai



sensi dell'art. 5-quater d.lgs. n. 26/2010 sono a carico della parte soccombente, indipendentemente dalla loro collocazione formale in fase stragiudiziale.

Nel caso di specie, la mediazione si è chiusa negativamente al primo incontro per assenza ingiustificata dalla parte resistente.

Le spese legali vengono, dunque, liquidate in base ai valori medi della tabella di riferimento ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), fatta eccezione per la fase istruttoria liquidata ai minimi, ritenuti congrui alla luce delle attività difensive effettivamente svolte e delle questioni di fatto e di diritto trattate:

- fase di mediazione: € 442,00;
- fase di studio: € 425,00;
- fase introduttiva: € 352,00;
- fase di trattazione/istruzione: € 284,00;
- fase decisionale: € 746,00;

per complessivi € 2.249,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.

Sulla domanda di condanna ex art. 96 Cod. Proc. Civ.

23. Parte ricorrente ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la condanna avversaria per responsabilità aggravata.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1, Cod. Proc. Civ. detta condanna presuppone la prova che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La giurisprudenza ha chiarito che tale condanna presuppone la totale soccombenza della parte condannata e la dimostrazione di una condotta processuale connotata da consapevolezza della infondatezza delle proprie ragioni ovvero da mancanza della normale prudenza (Cass. n. 7024/2022).

Nel caso in esame, il comportamento processuale della Banca non appare espressione di mala fede o colpa grave, bensì conseguenza ragionevole dell'oggettiva complessità della vicenda.

La domanda ex art. 96 Cod. Proc. Civ. deve pertanto essere rigettata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- accerta e dichiara la nullità parziale della clausola contrattuale n.11 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento nn. 97631 (ex 430515), 123868 (ex 477747), 163241(ex 541643), 20001091, conclusi da [REDACTED] e del punto 4 dei



moduli SECCI allegati, nella parte in cui esclude o limita la rimborsabilità, a seguito di estinzione anticipata, di costi “*up front*” e/o *recurring*;

- condanna, per conseguenza, Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 7.159,47, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 Cod. Civ. dalla messa in mora (20.06.2024) alla domanda giudiziale ed oltre interessi ex art. 1284 comma 4 Cod. Civ. dalla domanda giudiziale al saldo;
- rigetta le altre domande;
- condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 266,00 per esborsi, ed € 2.249,00, per compensi di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Torino, 10.08.2026

Il Giudice di Pace

Dott. Luca Boretti

